

POLICY PER LE SEGNALAZIONI, ANCHE ANONIME, E MISURE RITORSIVE ADOTTATE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

Indice

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO E DESTINATARI	2
1. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI	3
2. SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE	3
2.1. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI	3
2.2. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI	4
2.3. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE.....	4
2.4. TUTELA DEL SEGNALATO E DI ALTRI SOGGETTI.....	5
2.5. LA SEGNALAZIONE.....	5
2.6. PIATTAFORMA ON-LINE PER LE SEGNALAZIONI.....	8
2.7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE.....	9
2.8. CANALE ESTERNO PRESSO ANAC	10
2.9. DIVULGAZIONE PUBBLICA	10
2.10. REPORTING PERIODICO	11
2.11. PIANO DI FORMAZIONE, COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE RISPETTO ALLE SEGNALAZIONI.....	11
3. MISURE RITORSIVE E/O DISCRIMINATORIE ADOTTATE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE	11
3.1. GESTIONE DELLE MISURE RITORSIVE E/O DISCRIMINATORIE	11
3.2. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY	12

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO E DESTINATARI

La presente Policy si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni di comportamenti illeciti, commissivi od omissivi, o irregolarità che costituiscano o possano costituire una violazione di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse della Società, di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, in particolare, attraverso i canali informativi idonei a garantire la ricezione, l'analisi ed il trattamento delle Segnalazioni nonché la riservatezza e i sistemi di protezione del Soggetto Segnalante contro qualsiasi misura discriminatoria..

La Policy si propone, altresì, di regolamentare la disciplina del processo di ricezione (attraverso i canali informativi idonei a garantirla), analisi, il trattamento e le modalità di trasmissione agli Organi preposti nonché la riservatezza e i sistemi di protezione del Soggetto Segnalante contro qualsiasi misura discriminatoria, oltre alla protezione e riservatezza del Segnalato.

Il documento si applica a tutte le Società del Gruppo Acinque (di seguito "la Società"), come meglio elencate all'Appendice 1 al presente documento.

In particolare, i Destinatari della presente Policy (di seguito "Destinatari" o "Segnalanti") sono:

- gli Amministratori, i Sindaci, la Società di Revisione;
- i dipendenti, ivi compresi volontari e tirocinanti (retribuiti e non retribuiti);
- i terzi destinatari ovvero tutti coloro che, sebbene esterni alle Società, operano, direttamente o indirettamente, per le Società (ad es.: procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali, lavoratori autonomi, ecc.);
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

I Destinatari sono legittimati ad effettuare la propria segnalazione:

- quando il rapporto giuridico è in corso;
- durante il periodo di prova;
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

I Destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione e/o comunicazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni e/o comunicazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte astenendosi dall'intraprendere iniziative autonome di analisi e/o approfondimento.

1. RIFERIMENTI E DEFINIZIONI

IAD	Responsabile della Funzione Internal Audit.
OdV	Organismo di Vigilanza, nominato dall'Ente.
Comitato Segnalazioni	Organismo con la responsabilità di esaminare e indirizzare le segnalazioni ricevute. i) Composto da: Due componenti esterni con comprovata esperienza in materie giuridiche o di compliance aziendale, con particolare riferimento al D. Lgs. 231/01 e alla normativa "Whistleblowing", scelti anche tra i membri esterni agli Organismi di Vigilanza del Gruppo Acinque; ii) Direttore Internal Audit. iii) Il Presidente del Comitato Segnalazioni è scelto tra i componenti esterni.
Whistleblower	Soggetto che segnala illeciti nell'interesse generale, dei quali sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto giuridico con una delle Società del Gruppo Acinque.
Ente competente	Amministratore Delegato della Società.
Custode delle identità	Soggetto terzo ed imparziale, identificato all'interno dell'organizzazione aziendale.
Modello 231	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, D.lgs. 231/2001.
Policy GDPR	PR LSC-03: Modello Organizzativo e di Gestione della Privacy (MOP).

2. SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE

2.1. OGGETTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono avere ad oggetto le "condotte illecite" e hanno la finalità di prevenire o contrastare fenomeni tra loro diversi che comprendono sia illeciti penali che civili e amministrativi, sia irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività della Società.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni *whistleblowing* possono riguardare:

- violazioni di disposizioni normative nazionali: illeciti amministrativi, contabili, civili o penali; condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 della Società e dei relativi allegati;

- violazione di disposizioni normative europee: illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato); atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.
- atti od omissioni che ledono o, comunque, compromettono gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 325 del TFUE, lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari della stessa);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno dell'Unione europea, connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società (e pertanto, il ricorso a meccanismi elusivi).

Possono formare oggetto di segnalazione, se corroborati da elementi precisi e circostanziati, anche attività illecite non ancora compiute ma che il *whistleblower* ritenga ragionevolmente possano verificarsi.

Le segnalazioni non devono avere ad oggetto, invece, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico ovvero notizie prive di fondamento o mere "voci di corridoio".

2.2. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede, devono essere il più possibile circostanziate fornendo informazioni precise, in modo tale da facilitare le verifiche.

Le segnalazioni effettuate non devono essere rivolte a denunciare situazioni di natura esclusivamente personale.

2.3. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE E DEI SOGGETTI ALLO STESSO ASSIMILATI

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi effettua una segnalazione.

La Società garantisce l'anonimato del Segnalante, anche nel caso in cui questi indichi le sue generalità, e si riserva di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre contro coloro che hanno presentato segnalazioni delle condotte ritorsive, sia dirette che indirette anche solo tentate e minacciate,

discriminatorie o comunque sleali, per qualsiasi motivo collegate, direttamente o indirettamente alla Segnalazione effettuata. Nel caso in cui le segnalazioni siano effettuate, con dolo o colpa grave da parte del Segnalante, al solo fine diffamatorio o comunque al solo scopo di danneggiare la Società, ricorrendone i presupposti la Società potrà avviare procedimenti disciplinari o altre misure sanzionatorie nei confronti del Segnalante.

La Società potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giurisdizionale.

Oltre, al Segnalante, la tutela viene riconosciuta anche a quei soggetti che potrebbero essere destinatari di ritorsioni in ragione del loro ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante. Viene pertanto tutelata la riservatezza di ulteriori soggetti quali:

- facilitatore: la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo: legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro: che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e hanno pertanto, con il segnalante, un rapporto abituale corrente;
- enti di proprietà – in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi – del segnalante;
- enti presso i quali il segnalante lavora;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

2.4. TUTELA DEL SEGNALATO E DI ALTRI SOGGETTI

La tutela dell'identità viene garantita anche alla persona del Segnalato, verranno infatti adottate particolari cautele al fine di evitare l'indebita circolazione di informazioni personali.

La segnalazione non è di per sé sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il Segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il Segnalato verrà contattato consentendogli la possibilità di fornire ogni eventuale e ritenuto necessario chiarimento.

-

2.5. LA SEGNALAZIONE

La segnalazione può essere fatta mediante canali aziendali interni e canali esterni. I canali interni sono i seguenti:

- in forma scritta (con modalità informatiche – piattaforma "*Whistleblowing*");

- orale attraverso la piattaforma "*Whistleblowing*";
- su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto con il Comitato Segnalazioni, richiesto tramite piattaforma e da fissare entro un termine ragionevole.

In caso di segnalazione mediante incontro diretto, la stessa, previo consenso della persona segnalante, è documentata mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbalizzazione, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione.

Qualora la segnalazione dovesse riguardare un componente del Comitato Segnalazioni, la stessa sarà gestita dai componenti che non si trovino in conflitto e, quindi, con esclusione di colui al quale la segnalazione si riferisce.

In caso di disaccordo tra i componenti che non si trovino in conflitto, prevarrà il voto espresso dal Presidente del Comitato o, in subordine, quello espresso dal Direttore Internal Audit.

Per le segnalazioni gestite in particolare sulla piattaforma "*Whistleblowing*" sono individuati i seguenti ruoli:

- Segnalante: soggetto che ha inviato la segnalazione di *whistleblowing*;
- Comitato Segnalazioni: soggetto che riceve, gestisce e svolge un'analisi preliminare della segnalazione della quale è responsabile del trattamento dati personali presenti;
- Ente competente: riceve le risultanze delle indagini effettuate rispetto alla segnalazione ricevuta e in qualità di Datore di Lavoro/Legale Rappresentante avvia l'eventuale *iter* disciplinare. Qualora fosse coinvolto l'Amministratore Delegato, le risultanze delle indagini effettuate sono comunicate al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Custode delle identità: il ruolo coincide con quello del Comitato Segnalazioni e dell'Organismo di Vigilanza per le segnalazioni in materia D. Lgs. 231/01. Esso tutela la riservatezza circa l'identità del segnalante ed è autorizzato a rivelare i dati identificativi del segnalante – al Datore o al Presidente del Consiglio di Amministrazione per avviare l'*iter* disciplinare – qualora la Società necessiti di fornire i dati identificativi del *whistleblower* all'Autorità giurisdizionale cui è stata trasmessa la segnalazione.

Al fine di tutelare il segnalante e garantire, quindi, l'efficacia del processo di segnalazione, la procedura di gestione delle segnalazioni:

- consente la gestione delle segnalazioni in modo trasparente attraverso un *iter* procedurale definito e comunicato all'esterno con termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria;
- fornisce al segnalante¹ l'informativa sul trattamento dei dati personali da parte della Società ed eventualmente acquisisce, già in fase di segnalazione,

¹ Per le segnalazioni pervenute attraverso la piattaforma "*Whistleblowing*".

il consenso del segnalante a rivelare l'identità ai referenti aziendali competenti;

- identifica ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco progressivo, registrando la data e l'ora di ricezione. Tali informazioni sono associate stabilmente alla segnalazione;
- tutela la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della documentazione ad essa allegata nonché dell'identità di eventuali soggetti segnalati, garantendo l'accesso a tali informazioni solo ai soggetti autorizzati e previsti nell'*iter* procedurale.

L'accesso alla piattaforma "*Whistleblowing*" è mediato da dispositivi *firewall* o *proxy*.

Pertanto, la Società:

- garantisce la non tracciabilità del segnalante nel momento in cui viene stabilita la connessione anche mediante l'impiego di strumenti di anonimizzazione dei dati di navigazione (sistemi di crittografia);
- rende disponibile il solo contenuto della segnalazione ai soggetti che gestiscono l'istruttoria;
- prevede l'accesso sicuro e protetto all'applicazione per tutti gli utenti mediante l'adozione di sistemi di autenticazione e autorizzazione opportuni;
- traccia l'attività degli utenti del sistema nel rispetto delle garanzie a tutela del segnalante, al fine di evitare l'uso improprio di dati relativi alla segnalazione. I relativi *log* sono adeguatamente protetti da accessi non autorizzati e sono conservati per un termine congruo rispetto alle finalità di tracciamento. È evitato il tracciamento di qualunque informazione che possa ricondurre all'identità o all'attività del segnalante;
- assicura che la piattaforma informatica, relativa alla gestione delle segnalazioni, inoltri messaggi (ad es.: in caso di variazione dello stato di avanzamento dell'istruttoria, riscontro al segnalante a una richiesta di integrazione, riscontro del segnalante a una richiesta di consenso a rivelare la propria identità nell'ambito di un procedimento disciplinare, ecc.) sulle caselle di posta elettronica individuale collegate ai membri del Comitato Segnalazioni.

Le segnalazioni devono essere effettuate responsabilmente e in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni precise in modo da risultare verificabili.

Le segnalazioni possono essere effettuate in qualsiasi forma, sia essa o meno anonima, e attraverso qualsiasi canale di segnalazione istituito dalla Società nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

Le segnalazioni pervenute mediante canali diversi dalla procedura (segnalazioni pervenute in forma cartacea e/o simile) devono essere caricate sulla piattaforma "*Whistleblowing*" entro e non oltre due giorni dal loro ricevimento.

Il Comitato Segnalazioni provvede ad archiviare la documentazione inerente, avvalendosi del supporto fornito dal Segretario del Comitato.

Al fine di consentire la ricezione delle segnalazioni, la Società mette a disposizione i seguenti canali:

- piattaforma "*Whistleblowing*" accessibile al seguente indirizzo web:

<https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowingnew/it/accessoprincipale/identificazionegruppo?TOKEN=ACINQUEWB>

- comunicazione verbale attraverso piattaforma "*Whistleblowing*".


Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante. Sono vietati atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La Società dà notizia dell'adozione del sistema applicativo informatico di gestione delle segnalazioni (piattaforma "*Whistleblowing*") nella *home page* del proprio sito istituzionale in modo chiaro e visibile.

2.6. PIATTAFORMA ON-LINE PER LE SEGNALAZIONI

In ottemperanza alle disposizioni in materia di *whistleblowing*, le segnalazioni possono essere fatte anche in forma anonima accedendo alla pagina internet "*Whistleblowing*" presente nella sezione Governance – Segnalazioni *Whistleblowing* del sito web aziendale o accedendo al seguente indirizzo web:

<https://digitalplatform.unionefiduciaria.it/whistleblowingnew/it/accessoprincipale/identificazionegruppo?TOKEN=ACINQUEWB>



All'interno della piattaforma "*Whistleblowing*" sono inoltre presenti indicazioni sull'utilizzo delle informazioni fornite e sulla gestione della segnalazione.

Dopo l'accesso alla piattaforma, il segnalante sarà guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e/o chiuse che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (ad es.: fatti, contesto temporale, società coinvolta, ecc.).

Al termine della compilazione del questionario, sarà richiesto al segnalante se intende o meno fornire la propria identità. In ogni caso, il segnalante può effettuare la segnalazione in totale anonimato.

Nel momento dell'invio della segnalazione, la piattaforma rilascerà al segnalante un codice identificativo univoco (*ticket*). Questo numero, conosciuto solamente dal segnalante, non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento. Il *ticket* servirà al segnalante per accedere, sempre tramite piattaforma, alla propria segnalazione al fine di:

- monitorarne lo stato di avanzamento;
- inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione;
- rispondere ad eventuali domande di approfondimento.

La piattaforma permette, infatti, di instaurare un colloquio virtuale tra segnalante e ricevente assicurando, su volontà del segnalante, l'anonimato.

2.7. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Il Comitato Segnalazioni, una volta ricevuta la segnalazione, rilascia al Segnalante un avviso di ricevimento della segnalazione entro il termine di sette giorni dalla data di ricezione e provvede poi a mantenere le interlocuzioni con il segnalante, al fine di ottenere maggiori dettagli sulla segnalazione.

Il soggetto, diverso dal Comitato, che riceve una segnalazione *whistleblowing* deve caricarla sulla piattaforma "*Whistleblowing*" entro due giorni dal ricevimento, così da consentire al Comitato di dare riscontro della presa in carico entro il termine di legge. Non deve essere tenuta copia della segnalazione.

Le segnalazioni ricevute dal Comitato Segnalazioni, attraverso la piattaforma "*Whistleblowing*", saranno trasmesse tempestivamente all'OdV interessato qualora le stesse riguardino la responsabilità amministrativa ex. D.Lgs. 231/2001.

Il Comitato fornisce un riscontro sullo stato della segnalazione entro il termine di tre mesi dalla data di avviso di ricevimento.

Le segnalazioni inviate direttamente all'OdV ma di competenza del Comitato Segnalazioni, indipendentemente dal canale utilizzato, saranno trasmesse al

Comitato, che provvederà all'inserimento delle stesse nella piattaforma "Whistleblowing" per la relativa presa in carico.

La Funzione di Internal Audit (IAD) è competente a garantire il raccordo con gli Organismi di Vigilanza, interloquendo, su loro indicazione con il segnalante tramite la piattaforma.

Laddove una segnalazione riguardi un componente dell'Organismo di Vigilanza, la gestione sarà assicurata dagli altri componenti, sempre che rappresentino la maggioranza.

In caso contrario, o nel caso di Organismo di Vigilanza monocratico, è fatto obbligo informare immediatamente il Comitato Segnalazioni che assicurerà la gestione della segnalazione.

Le attività di istruttoria e di accertamento spettano esclusivamente al Comitato o all'OdV nell'ambito delle rispettive competenze. Nel caso in cui risulti necessario avvalersi dell'assistenza tecnica di professionisti terzi, nonché del supporto specialistico di altre funzioni aziendali è necessario – al fine di garantire gli obblighi di riservatezza richiesti dalla normativa – oscurare ogni tipologia di dato che possa consentire l'identificazione della persona segnalante o di ogni altra persona coinvolta.

Anche ai soggetti coinvolti andranno estesi gli obblighi di riservatezza.

Il Comitato Segnalazioni disciplina il proprio funzionamento e l'*iter* di gestione delle segnalazioni in apposito Regolamento interno.

2.8. CANALE ESTERNO PRESSO ANAC

La persona Segnalante può, al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore, utilizzare il canale esterno istituito presso ANAC.

L'accesso a tale canale è consentito solo se, al momento della presentazione della segnalazione:

- il canale interno non è attivo o non conforme a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023;
- è stata già presentata la segnalazione mediante canale interno e la stessa non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito oppure la stessa potrebbe determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2.9. DIVULGAZIONE PUBBLICA

Ulteriore canale esterno di segnalazione è costituito dalla Divulgazione Pubblica (es. tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone).

Anche per questo canale, la segnalazione avviene nel rispetto delle condizioni poste dal legislatore affinché poi il soggetto che la effettua possa beneficiare delle tutele riconosciute dal decreto.

La protezione sarà riconosciuta se al momento della segnalazione:

- è stata già presentata la segnalazione mediante canale interno e la stessa non ha avuto seguito;
- è stata già presentata segnalazione esterna ad ANAC e la stessa non ha avuto seguito;
- vi è un fondato motivo di ritenere che ci sia un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- vi è un fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o non possa avere giusto seguito.

2.10. REPORTING PERIODICO

Almeno con cadenza annuale, il Comitato Segnalazioni fornisce al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato della Capogruppo Acinque un report riepilogativo delle segnalazioni pervenute, con indicazione delle attività svolte e delle risultanze più significative, nei limiti della riservatezza richiesta dalla normativa di riferimento.

2.11. PIANO DI FORMAZIONE, COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE RISPETTO ALLE SEGNALAZIONI

La formazione, pianificata dal Gruppo Acinque, in ambito di *whistleblowing*, viene erogata focalizzando l'attenzione sulle tematiche aventi ad oggetto le segnalazioni ordinarie, nonché le segnalazioni cd. "anonime".

In particolare, attraverso la piattaforma "*Whistleblowing*", è prevista la facoltà, in capo al Segnalante, di potersi qualificare come tale ovvero di accedere al regime di tutela differenziato per i cd. "*whistleblower anonimi*".

Diversamente, il richiamo espresso alla tutela e al rispetto dell'identità del Segnalante avverso misure ritorsive adottate dalla Società viene ripreso nel Regolamento disciplinare aziendale, dal momento che, in caso di eventuali ritorsioni e/o discriminazioni, le società del Gruppo valutano se adottare provvedimenti disciplinari specifici nei confronti di chi abbia violato le Procedure aziendali.

3. MISURE RITORSIVE E/O DISCRIMINATORIE ADOTTATE NEI CONFRONTI DEL SEGNALANTE

3.1. GESTIONE DELLE MISURE RITORSIVE E/O DISCRIMINATORIE

È vietato qualsiasi tipo di ritorsione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, il licenziamento, la sospensione o misure equivalente; il demansionamento; il

trasferimento; la sospensione della formazione o restrizioni della stessa; le sanzioni disciplinari; le molestie, la discriminazione e l'ostracismo; la conclusione anticipata o l'annullamento di un contratto di fornitura di beni o servizi) contro chiunque comunichi in buona fede una situazione di irregolarità ovvero una illiceità o partecipi ad una attività di indagine in merito ad una violazione di Leggi e Regolamenti applicabili, del Codice Etico, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 o delle Procedure predisposte dalla Società.

Eventuali "misure ritorsive" possono essere trasmesse dal Segnalante al Comitato Segnalazioni che valuta – in ragione delle informazioni fornite e della gravità della misura ritorsiva e/o discriminatoria adottata nei confronti dello stesso, a seguito della segnalazione di irregolarità o illecito – se provvedere ad espletare la propria attività istruttoria.

Resta salvo il diritto del Segnalante che ritenga di avere subito una misura ritorsiva e/o discriminatoria di avvalersi di ogni altro strumento di tutela nei confronti dell'adozione di tali misure.

3.2. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY

Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il Comitato Segnalazioni, con l'ausilio del Segretario cura, all'interno della piattaforma, l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto della segnalazione, per un periodo di cinque anni dalla chiusura della segnalazione.

Gli eventuali dati personali e sensibili contenuti nella segnalazione, inclusi quelli relativi alla identità del segnalante o di altri individui, verranno trattati nel rispetto delle norme per la protezione dei dati personali e della Policy GDPR adottata dal Gruppo Acinque.

La piattaforma "*Whistleblowing*" procederà in modalità automatica alla anonimizzazione dei dati personali decorsi i cinque anni dalla chiusura della segnalazione.

L'art. 12 del Decreto 24/2023 fissa l'obbligo per il Gestore della Segnalazione (il Comitato Segnalazioni) o per l'ANAC di mantenere segreta l'identità della persona Segnalante, salvo il caso in cui il Segnalante stesso presti il proprio consenso espresso a rivelare la sua identità a persone diverse da quelle autorizzate a trattare i suoi dati (in ossequio alle disposizioni del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. lgs. n. 196/2003).

Un'eventuale violazione del segreto potrebbe far sorgere una responsabilità penale ai sensi dell'art. 329 c.p.

Il trattamento dei dati del Segnalante deve necessariamente essere svolto da soggetti ad hoc nominati Responsabili del Trattamento, ex art. 28 del regolamento UE n. 679/2016. Ogni trattamento svolto deve avvenire nel pieno rispetto del GDPR e del Codice della privacy.

Ovviamente, eventuali soggetti delegati sono tenuti al rispetto di tutti gli obblighi gravanti in capo al Titolare del trattamento, che sarà ritenuto responsabile in caso di violazioni sul trattamento dei dati degli interessati laddove tali violazioni siano state commesse dai soggetti delegati.

In ragione del citato obbligo di tutela, un'eventuale rivelazione dell'identità del Segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avviene sempre con il consenso espresso della stessa.

Peraltro, il divieto di rivelare l'identità del Segnalante è da riferirsi non solo al nominativo del Segnalante ma anche a qualsiasi altra informazione o elemento della Segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata, dalla cui rivelazione si possa dedurre direttamente o indirettamente l'identità del Segnalante.

Le informazioni contenute nelle Segnalazioni che costituiscono segreti commerciali non possono essere usate o divulgate per finalità diverse da quelle necessarie per risolvere la Segnalazione.

Tale riservatezza è garantita durante tutte le fasi del procedimento di Segnalazione, ivi compreso l'eventuale trasferimento della Segnalazione ad altre autorità competenti.

La documentazione relativa alla Segnalazione è conservata per il tempo necessario a dare seguito alla stessa e, in ogni caso, per un tempo non superiore a cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito della stessa, nel rispetto delle normative in tema di tutela dei dati personali.

L'obbligo di conservazione ha lo scopo di consentire l'identificazione degli interessati per il tempo necessario a dare seguito alla Segnalazione o, in ogni caso, per quello previsto dal Decreto 24/2023.

L'obbligo di conservazione vige anche per le segnalazioni anonime.

Sarà onere del Gestore della Segnalazione prevedere, nell'atto organizzativo, le modalità ed i termini di conservazione dei dati.

APPENDICE 1 – PERIMENTO DI APPLICAZIONE DELLA POLICY SEGNALAZIONI

La presente policy si applica alle seguenti Società del Gruppo Acinque:

- i) Acinque S.p.A.;
- ii) Acinque Ambiente S.r.l.;
- iii) Acinque Energia S.r.l.
- iv) Acinque Energy Greenway S.r.l.;
- v) Acinque Farmacie S.r.l.;
- vi) Acinque Innovazione S.r.l.;
- vii) Acinque Tecnologie S.p.A.;
- viii) Agesp Energia S.r.l.
- ix) Como Calor S.p.A.
- x) Leredi S.p.A.;
- xi) Reti Valtellina Valchiavenna S.r.l..